



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale n. 37 del 2010 proposto da Micron di Pagani Lero Rosanna & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosario Scalise e M.Paola Rouillet, domiciliata *ex lege* presso la Segreteria di questo Tar in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, n.2;

***contro***

la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio eletto presso la sede del Dipartimento legislativo e legale della Regione in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1;

***nei confronti di***

Società F1 Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del 30 aprile 2010, prot. n. 13724/RN di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per i lavori di sistemazione esterna dell'area antistante i capannoni in località Chavonne, nel Comune di Villeneuve;

- del provvedimento del 30 aprile 2010 prot. n. 13723/RN con cui la Regione Valle d'Aosta ha trasmesso all'Osservatorio dei Contratti pubblici la segnalazione ai sensi della determinazione n. 5/2005 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici;
- della lettera d'invito inviata alla Micron nella parte in cui obbliga i concorrenti a compilare il modello di autocertificazione ivi allegato a pena di esclusione;
- del modello di autocertificazione allegato alla lettera d'invito;
- dei verbali di gara e della comunicazione del 17 marzo 2010 prot. n. 7915/RN;
- del provvedimento con cui è stata approvata la lettera d'invito
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 119 e 120 cod. proc. amm.;

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Uditi all'udienza pubblica del 13 ottobre 2010 gli Avv.ti R. Scalise per la ricorrente e G.M. Saracco per l'Amministrazione;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

1. Con ricorso notificato in data 1 giugno 2010 e depositato il successivo 7 giugno la ricorrente ha impugnato – chiedendone l'annullamento, vinte le spese – a) il provvedimento con cui è stata esclusa dalla gara in epigrafe indicata, b) la segnalazione trasmessa dall'Amministrazione all'Osservatorio dei contratti

pubblici, c) la lettera d'invito nella parte in cui obbliga i concorrenti a compilare il modello di domanda alla stessa allegato a pena di esclusione.

2. Il ricorso è affidato a due motivi, dei quali il primo articolato in più censure, con cui si deducono:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 23 bis della l.r. n. 12/1996; Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006; Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 del d. P.R. n. 34 del 2000, con riguardo sia alle comunicazioni di esclusione sia alle prescrizioni della legge di gara e dei moduli allegati;

II) Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà ed illogicità, violazione di legge con riferimento all'art. 46 d. lgs. n. 163/06.

3. Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Valle d'Aosta che, con memoria ha concluso per la reiezione del ricorso.

4. Con ulteriori memorie, prodotte in prossimità dell'udienza, le parti hanno ribadito le proprie tesi difensive; l'Amministrazione ha chiesto al Tribunale valutarsi, ai fini delle spese, il mancato preavviso di ricorso, e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 243-bis del d. lgs. n. 163 del 2006, come introdotto dal d. lgs. n. 53 del 2010.

5. All'udienza pubblica del 13 ottobre 2010, presenti i procuratori delle parti che hanno insistito sulle rispettive domande e conclusioni, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. In data 14 ottobre 2010 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza (n. 23/2010).

## DIRITTO

1. Il perimetro della cognizione rimessa a questo Tribunale riguarda l'esclusione della ricorrente dalla gara stante l'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione della falsità della dichiarazione con cui il socio

accomandatario ha dichiarato non aver subito condanne. Il gravame è esteso alla segnalazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, conseguentemente disposta, ed alla lettera di invito e relativo modello di istanza-dichiarazione alla stessa allegato.

2. Il ricorso, per le ragioni di seguito esposte, non è meritevole di accoglimento.

3. Con il primo motivo parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'esclusione poiché essa, in realtà, più che rendere una dichiarazione mendace, avrebbe reso una dichiarazione di insussistenza di reati incidenti sulla moralità professionale, ivi compreso quello oggetto di decreto penale di condanna del 2005, che l'Amministrazione ha posto a fondamento dell'esclusione.

Sostiene la ricorrente che nessun obbligo di dichiarare tutti i reati sarebbe stato previsto, quanto invece l'obbligo di dichiarare quelli incidenti sulla moralità professionale, valutazione, questa, che il modello di dichiarazione allegato alla lettera di invito - connotato da caratteri di contraddittorietà rispetto alla stessa *lex specialis* – avrebbe indotto ritenersi a carico della concorrente.

Ed infatti, sulla base di tale asserita contraddittorietà tra il modello di dichiarazione (che indicava di rendere noto «l'elenco dei soggetti - compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente [...] - per i quali saranno verificati i requisiti generali previsti dall'art 23 bis della l.r. n. 23/1996 e successive modificazioni e dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 [...]») e lettera di invito (che, invece, stabiliva l'obbligo per le ditte di «dichiarare tutte le sentenze di condanna intervenute nei confronti dei propri legali rappresentanti e/o direttori tecnici, anche quelle che hanno ottenuto il beneficio della non menzione»), l'esclusione sarebbe illegittima.

La doglianza è infondata.

Ad avviso del Collegio, nessuna contraddittorietà intrinseca sussiste tra i due documenti, avendo il modello specificato l'obbligo di dichiarare, tra le due opzioni grafiche offerte, o la totale assenza di reati («alcun tipo di reati») ovvero, in ipotesi, la sussistenza di eventuali, specifiche, condanne (quale quella in argomento), a

nulla rilevando che il non utilizzo del modello sia stato previsto quale causa di esclusione dalla gara.

Né può indulgersi ad una lettura delle previsioni dello stesso modello nel senso di dover dichiarare soltanto i reati considerati, dalla stessa impresa concorrente, incidenti sulla moralità professionale risultando, tale linea argomentativa, estranea sia al dato letterale della lettera d'invito che allo stesso modello di dichiarazione.

Sul punto, non può qui che confermarsi l'adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, anche in ipotesi in cui la *lex specialis* nulla preveda, occorre dichiarare tutte le condanne, e ciò poiché bisogna mettere nelle condizioni la stazione appaltante di verificare, tra i reati oggetto di dichiarazione, quali assumano rilievo ai fini del requisito di moralità, e ciò a prescindere se all'esito del controllo successivo si rinvenga o meno una causa di esclusione dalla gara.

Inconferente appare, sul punto, il richiamo, operato da parte ricorrente, alla giurisprudenza che ritiene ammissibile una valutazione di incidenza dei reati effettuata dal soggetto dichiarante, con conseguente mancata dichiarazione dei reati non ritenuti integrare una causa di esclusione, e ciò poiché tale richiamata giurisprudenza riguarda l'ipotesi in cui il bando si limiti a prescrivere, diversamente dal caso in trattazione, la dichiarazione della generica insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006.

Nel caso di specie, la lettura unitaria della lettera di invito e delle indicazioni contenute nel modello appaiono tutt'altro che contraddittorie, ragion per cui la circostanza, oggettiva, che la concorrente - in presenza di un obbligo di rendere noti tutti i reati - abbia dichiarato, mendacemente, di non aver subito condanne, non poteva che dar luogo all'esclusione dalla gara.

Residua l'esame della censura con cui la ricorrente si duole della segnalazione effettuata all'Osservatorio ai sensi dell'art. 27 del d. P.R. n. 34 del 2000, e rispetto alla quale essa ne denuncia la contraddittorietà, sulla base dell'assunto che la stessa

Amministrazione ha riconosciuto la non incidenza della contestata condanna sui requisiti di moralità professionale.

La doglianza non coglie nel segno.

Va infatti ritenuto che l'obbligo di segnalazione all'Osservatorio costituisca effetto diretto e vincolato della riscontrata difformità della dichiarazione per cui è causa (assenza di reati) rispetto alla situazione reale (esistenza di un decreto penale di condanna).

La circostanza, poi, che l'Amministrazione abbia ritenuto che la condanna riportata sia irrilevante rispetto ai requisiti di moralità professionale potrà costituire oggetto di valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici nel corso del procedimento che dall'impugnata segnalazione conseguirà, ambito, questo, estraneo al presente giudizio.

Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso è infondato.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006, ai sensi del quale «Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati», poiché, in tesi, contraddittoriamente, la Regione ha, da un lato, valutato la condanna non idonea ad incidere sulla moralità professionale e, dall'altro, ha disposto l'esclusione della Micron & C. s.a.s. dalla gara e la segnalazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, non residuando spazio per regolarizzazioni di sorta.

Il motivo è infondato.

Dagli atti di causa è dato rinvenire l'effettuazione di una attenta istruttoria sul provvedimento di esclusione, considerato che il funzionario responsabile ha anche proceduto a richiedere, *ad abundantiam*, elementi giustificativi pur in presenza

dell'oggettivo presupposto - la condanna - dell'esclusione, cui è seguita la segnalazione all'Osservatorio.

4. Non è luogo a statuizione sulla domanda risarcitoria poiché la stessa risulta soltanto genericamente enunciata nell'epigrafe del ricorso e non trasposta, con le necessarie relative deduzioni, nel corpo dello stesso. Indimostrata la illegittimità della esclusione, la consequenziale istanza risarcitoria risulta comunque infondata.

5. Le spese seguono la regola della soccombenza di cui all'art. 26 c.p.a. e sono liquidate - tenuto conto anche della mancata informativa preliminare di cui all'art. 243-bis d.lgs. n. 163 del 2006 - come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della Regione Valle d'Aosta, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila e zero centesimi), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)